

**L.R. 26 febbraio 2004, n. 3** (1) - Individuazione delle sedi degli uffici elettorali circoscrizionali nelle elezioni regionali.

1.1. Le funzioni di ufficio centrale circoscrizionali per le Province di nuova istituzione dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio sono svolte dai tribunali di Lanusei e di Tempio; per le altre due province, Carbania-Iglesias e del medio Campidano, dove non esiste sede di tribunale, dette funzioni sono svolte dal Tribunale di Cagliari.

---

(1) Pubblicata nel B.U. Sardegna 28 febbraio 2004, n. 7.